

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'  
Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del C.A.D., attesto  
che la copia informatica allegata è conforme all'originale cartaceo da cui è  
estratta. La presente attestazione viene resa nel rispetto di quanto disposto  
dall'articolo 22, comma 2, del C.A.D. e dalle regole tecniche contemplate  
dall'articolo 71 del C.A.D.  
Prof. Avv. Gennaro Terracciano

**Avv. Prof. Gennaro Terracciano**  
Piazza di San Bernardo, 101 – 00187 ROMA  
Tel. 069.293.92.38 - Fax 065.656.35.79  
E-mail: [segreteria@aaa-avvocati.it](mailto:segreteria@aaa-avvocati.it)

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA REGIONE LAZIO  
SEDE DI ROMA**

**RICORSO**

**CON ISTANZA DI DECRETO MONOCRATICO PRESIDENZIALE EX ART. 56**

**C.P.A.**

Nell'interesse della **Dott.ssa ADELE REGA (C.F. RGEDLA61S56F104O)** nata a Melfi (PZ) il 16.11.1961 ed ivi residente in Via Foggia n. 22, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce al presente atto, dall'Avv. Prof. Gennaro Terracciano (C.F. TRRGNR60E08F839R) ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio in Roma, Piazza San Bernardo n. 101, ove chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione ai sensi dell'art. 136 c.p.a., anche a mezzo telefax al n. 06.56563579 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): [gennaroterracciano@ordineavvocatiroma.org](mailto:gennaroterracciano@ordineavvocatiroma.org)

- *ricorrente;*

**CONTRO**

- **l'Agazia delle Entrate**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, con sede in Roma, Via Giorgione, n. 106;
- **l'Agazia delle Entrate / Direzione Centrale Risorse Umane (già Direzione Centrale del Personale) / Ufficio Selezione del Personale (già Ufficio Selezione ed Inserimento)**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, con sede in Roma, Via Giorgione, n. 159

- *resistenti;*

**E NEI CONFRONTI**

- del **Dott. Francesco De Simone**, residente in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 71, Lettera A, Interno 2;
- della **Dott.ssa Chiara Putzolu**, residente in Roma, Via dell'Orsa Maggiore n. 44

- *controinteressati;*

**PER L'ANNULLAMENTO**

- *in parte qua*, della graduatoria di merito, pubblicata il 02.07.2021, della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti dell'Agazia delle Entrate relativa al bando di concorso n.146687/2010 del 29 ottobre 2010, pubblicato il 5 novembre 2010 nella G.U.R.I. – IV serie speciale – Concorsi ed esami, nella parte in cui ha collocato la

- ricorrente al n. 193 posto in graduatoria **(doc. 1 – All. A alla D.D. AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0173327.30-06-2021-U)**;
- *in parte qua*, dell’elenco vincitori, pubblicato il 02.07.2021, della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti dell’Agenzia delle Entrate relativa al bando di concorso n.146687/2010 del 29 ottobre 2010, pubblicato il 5 novembre 2010 nella G.U.R.I. – IV serie speciale – Concorsi ed esami, nella parte in cui non contempla la ricorrente **(doc. 2 – All. B alla D.D. AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0173327.30-06-2021-U)**;
  - della D.D. AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0173327.30-06-2021-U, approvativa degli esiti della procedura di concorso **(doc. 3)**;
  - del verbale della seduta di valutazione dei titoli *ex art. 7* del bando di concorso «*Valutazione dei titoli*» posseduti e dichiarati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione e attribuzione del relativo punteggio, di estremi e contenuto ignoto;
  - del verbale della seduta di colloquio orale tenutosi in data 26.06.2019, di estremi e contenuto ignoto;
  - del verbale della seduta di valutazione dei titoli relativi alla riserva *ex art. 1* del bando di concorso «*Riserva di posti*», di estremi e contenuto ignoto;
  - di tutti gli atti della procedura concorsuale di cui sopra, ancorché non conosciuti, nella parte in cui possano legittimare la collocazione della ricorrente al n. 193 posto nella graduatoria finale di merito;
  - di ogni altro atto comunque connesso, preordinato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente;
- nonché, ove occorrer possa:**
- dell’art. 9 del bando di concorso «*Presentazione dei titoli di preferenza a parità di merito e di riserva*», secondo cui “*Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza, di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, e il titolo che dà diritto alla riserva di cui all’art. 1, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, all’Ufficio Selezione e Inserimento, i relativi documenti in carta*

*semplice oppure le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento. Da tali documenti in carta semplice o dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli suddetti alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda”, ove interpretato nel senso di escludere la valutazione dei titoli di riserva prevista dall’art. 1 co. 2 del bando, posseduti e dichiarati dalla ricorrente (doc. 4);*

- dello Schema di Domanda, dell’Elenco Titoli e del modello di Dichiarazione sostitutiva predisposti dall’Amministrazione, ove interpretati nel senso di escludere la valutazione dei titoli di riserva prevista dall’art. 1 co. 2 del bando, posseduti e dichiarati dalla ricorrente (doc. 5);
- degli articoli 7 e 8 del bando di concorso, ove interpretati nel senso di legittimare il punteggio conseguito sui titoli e sul colloquio orale;

**e, per l’effetto,**

per la declaratoria del diritto della ricorrente a beneficiare della riserva di cui all’art. 1 co. 2 del bando della procedura

**nonché, in via gradata,**

per l’annullamento di tutti gli atti e/o provvedimenti del concorso in questione, con condanna della P.A. alla rinnovazione dell’intera procedura mediante l’adozione di un nuovo bando di concorso, conforme alle previsioni dell’art. 18 della l. n. 241/1990 e all’art. 16 del d.P.R. n. 487/1994

**nonché, in ulteriore subordine,**

per il risarcimento di danni *patiti e patienti* dalla ricorrente e che ci si riserva di quantificare

\*\*\*

**FATTO**

1. Con bando di concorso prot. n. 146687/2010 della Direzione Centrale del Personale – Ufficio Selezione e Inserimento dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato in data 29 ottobre 2010, l’odierna resistente ha indetto una procedura di concorso per la copertura di n. 175 posti con qualifica di dirigente di seconda fascia, in prova, da assumere nel ruolo dell’Agenzia delle Entrate (doc. 4)

2. L'articolo 1 del bando ha previsto una duplice riserva di posti:
  - n. 3 posti da destinare alla sede di Bolzano (co. 1);
  - il 50% dei posti messi a concorso da riservare al personale interno dell'Agenzia delle Entrate, in servizio, da almeno 8 anni, nella qualifica di funzionario di ruolo, con posizione economica F3 o posizioni economiche superiori della terza area funzionale e che fosse in possesso, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, della laurea (co. 2).
3. Per quanto di interesse, quindi, metà dei posti di concorso avrebbero dovuto essere riservati ai funzionari interni, laureati di ruolo presso l'Agenzia stessa, in possesso di una anzianità di servizio pari ad almeno 8 anni nella posizione economica F3 o superiore.
4. La *lex specialis* ha previsto che la procedura selettiva dovesse svolgersi mediante valutazione dei titoli posseduti da ciascun candidato (da effettuarsi mediante applicazione dei criteri previsti dall'art. 7 del bando stesso) e successiva verifica dei requisiti e delle attitudini professionali, seguita da un colloquio, volto a valutare la conoscenza di ciascun candidato in relazione alle materie elencate al comma 3 dell'art. 8 del bando e alla lingua straniera e all'informatica, ai sensi comma 4 del medesimo art. 8.
5. L'articolo 9 del bando ha disposto poi che *“Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, e il titolo che dà diritto alla riserva di cui all'art. 1, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, all'Ufficio Selezione e Inserimento, i relativi documenti in carta semplice oppure le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento. Da tali documenti in carta semplice o dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli suddetti alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda”*.
6. La ricorrente, Dott.ssa Rega, in possesso, fra l'altro, dei requisiti richiesti quale riservista ai sensi dell'articolo 1 co. 2 del bando di concorso (*“Il 50% dei suddetti posti è riservato ai*

*funzionari di ruolo dell’Agenzia delle Entrate, appartenenti alle posizioni economiche F3 o a quelle superiori della terza area funzionale, muniti di laurea, che alla data di emanazione del presente bando, risultino in servizio presso la medesima Agenzia e abbiano compiuto, anche complessivamente, almeno otto anni di servizio nelle suddette posizioni economiche”)* ha presentato, nei tempi e con le modalità stabilite dall’articolo 3 del bando, apposita domanda di partecipazione (**doc. 6**), comprensiva dell’elenco dei titoli (**doc. 7**) e del proprio curriculum (**doc. 8**), dal quale si evinceva la sua esperienza professionale valutabile anche ai fini della riserva interna di posti.

7. Nella propria domanda – conformemente al format di elenco titoli predisposto dall’Amministrazione (che non richiedeva l’indicazione separata, rispetto a quelli valutabili ai fini della attribuzione del punteggio ai sensi dell’art. 7 del bando, dei titoli valevoli per la riserva) – ha dichiarato e prodotto i numerosi titoli dalla stessa posseduti e valutabili ai sensi dell’art. 7 del bando (titoli accademici e di studio, titoli di servizio, incarichi e docenze, pubblicazioni, partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro), ivi compresi quelli relativi alla riserva "interna" di posti prevista dall’art. 1 co. 2 del bando (*i.e.*, il titolo di laurea e l’assunzione in servizio come funzionario di ruolo da almeno n. 8 anni con posizione economica F3 o superiore), flaggando anche l’apposita casella dedicata alla riserva.
8. Difatti, già a far data dal 24.03.1994 – e dunque da almeno 8 anni alla data di adozione del bando di concorso (29.10.2010) – la ricorrente, titolare di diploma di laurea conseguito il 17.07.1987, ha prestato servizio presso l’Ufficio Imposte Dirette di Piacenza nel ruolo di Funzionario Tributario con inquadramento di Vice Direttore IIDD – posizione economica C2 (corrispondente all’attuale posizione economica F3), risultando, quindi, pienamente in possesso del requisito di anzianità di servizio e di posizione economica richiesti dal bando di concorso.
9. Nel dettaglio, così come si evince dall’Elenco Titoli (**doc. 7**) e dalla dichiarazione sostitutiva ex d.P.R. n. 445/2000 (**doc. 9**) prodotti dalla candidata già al momento della partecipazione:
  - il titolo di laurea è stato espressamente indicato tra i «*titoli accademici e di studio, compresi quelli previsti come requisiti di accesso*» [**doc. 7 – lettera a) n. 1**] e prodotto, conformemente al bando, in copia fotostatica corredata di apposita dichiarazione sostitutiva ex d.P.R. n. 445/2000 attestante la conformità all’originale [**doc. 9 – lettera a)**];

- il titolo relativo alla anzianità interna di servizio di almeno n. 8 anni in posizione economica idonea è stato espressamente indicato tra i titoli «*titolo di servizio: incarichi di direzione e gestione di uffici, di consulenza, di studio e di ricerca, presso soggetti pubblici e/o privati*» [doc. 7 – lettera b) n. 2] e prodotto, conformemente al bando, in copia fotostatica corredata di apposita dichiarazione sostitutiva ex d.P.R. n. 445/2000 attestante la conformità all'originale [doc. 9 – lettera e) ]

**Già in sede di partecipazione, dunque, la dott.ssa Rega ha regolarmente dichiarato e prodotto i titoli di cui intendeva avvalersi ai fini della riserva interna di posti.**

10. Prima della conclusione delle prove orali (e quindi ben prima della formazione della graduatoria) in data 12.05.2021, con nota inviata a mezzo RAR, la dott.ssa Rega ha confermato il proprio diritto della riserva interna di posti nella quale, fermo restando che “*Nel richiamare l’art. 16 del d.P.R. n. 487/1994 la sottoscritta rappresenta che la documentazione attestante il possesso del requisito dei titoli di riserva del 50% di posti è ab origine in possesso della pubblica amministrazione*”, l’interessata ha precisato che i titoli valevoli per la riserva erano stati già resi disponibili all’Agenzia con la domanda di partecipazione:

*“come già indicato nella domanda di ammissione al concorso (Allegato A, punto 12) .... e documentato nei seguenti allegati contestualmente prodotti alla stessa domanda di ammissione al concorso:*

- *Elenco Titoli – allegato B – lett. a) punto 1 e lett. b) punto 10<sup>1</sup>*
- *Copia fotostatica del diploma di laurea*
- *Copia fotostatica del Decreto del Ministero delle Finanze 24 gennaio 1995 di nomina in ruolo quale vincitrice del concorso indetto con D.M. 11 ottobre 1988 per Vicedirettore delle imposte dirette – Ottava qualifica funzionale*
- *Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la conformità agli originali delle copie fotostatiche prodotte – allegato C, punto a) e punto e)*

---

<sup>1</sup> Per mero errore materiale è stato indicato il punto n. 10 della lett. b) in luogo del punto n. 2. In ogni caso, nella medesima nota, al terzo punto è chiaramente indicato il titolo di riserva considerato [di cui alla lett. b) n. 2], vale a dire “*Copia fotostatica del Decreto del Ministero delle Finanze 24 gennaio 1995 di nomina in ruolo quale vincitrice del concorso indetto con D.M. 11 ottobre 1988 per Vicedirettore delle imposte dirette – Ottava qualifica funzionale*”

- *Curriculum vitae*
- *Copia del documento di identità*

*Il possesso dei titoli di riserva attestato dal Decreto del Ministero delle Finanze 24 gennaio 1995 di immissione in ruolo nell'ottava qualifica funzionale, corrispondente al profilo giuridico equiparato alla area terza/F3, prodotto con la domanda di ammissione al concorso, sussisteva alla data di scadenza del termine utile per la presentazione di ammissione al concorso" (doc. 10).*

11. Con nota del 16.05.2019 la Commissione d'esame dell'Agenzia delle Entrate ha convocato la ricorrente per la data del 26.06.2019 per la prova di verifica dei requisiti e delle attitudini professionali, integrata da colloquio, così come previsto dall'art. 8 del bando di concorso. Con questa stessa missiva la Commissione d'esame ha, altresì, comunicato la votazione conseguita dalla ricorrente in esito alla procedura di valutazione dei titoli dalla stessa dichiarati in sede di domanda di partecipazione: 1,97 punti. Di tale attribuzione di punteggio, però, la nota non ha fornito alcuna motivazione.
12. In data 02.07.2021, è stata pubblicata la graduatoria finale e l'elenco dei candidati risultati vincitori (n. 172 candidati).
13. La dott.ssa Rega ha appreso di essere stata collocata al n. 193° posto in graduatoria non essendole stato riconosciuto (in maniera del tutto incomprensibile) il diritto alla riserva interna che le avrebbe consentito di collocarsi utilmente al n. 161° posto in graduatoria, risultando quindi tra i vincitori.
14. E ciò nonostante l'interessata avesse regolarmente dichiarato e prodotto i relativi titoli già con la domanda di partecipazione e sebbene, comunque, si trattasse di documentazione già in possesso della stessa Amministrazione che ha bandito il concorso (essendo il titolo di riserva collegato alla posizione di ruolo F3 ricoperta da almeno 8 anni presso l'Agenzia delle Entrate) e, quindi, l'unica verifica che la P.A. precedente avrebbe dovuto porre in essere – sulla base della documentazione dalla stessa detenuta – inerisse alla semplice verifica dell'anzianità interna di servizio e della corrispondente posizione economica della dott.ssa Rega (dal momento che il possesso del titolo di laurea è già stato verificato al momento della sua assunzione e presa in servizio, avvenuta nel 1994).
15. Parimenti incomprensibile è risultata anche l'attribuzione del punteggio sui titoli ex art. 7 del bando di concorso rispetto al quale l'interessata ha presentato apposita istanza di accesso

- agli atti (**doc. 11**). Tale istanza è stata diretta, fra l'altro, a conoscere i parametri e criteri di valutazione adottati dalla Commissione di concorso, nonché tutti gli atti e/o provvedimenti e/o pareri sulla base dei quali è stata esclusa dal diritto alla riserva dei posti.
16. Nelle more di acquisire detta documentazione, tuttavia, si rende necessario contestare l'operato procedimentale dell'Agenzia, tenuto conto che (a quanto consta) **la presa in servizio dei vincitori è fissata per i primi giorni del mese di agosto.**
17. Nonostante, infatti, il concorso in questione abbia impiegato oltre dieci anni per addivenire alla conclusione, l'Agenzia ha ritenuto opportuno far intercorrere appena un mese tra la pubblicazione delle graduatorie (02.07.2021) e l'immissione in servizio dei candidati risultati vincitori, prevista appunto per i primissimi giorni di agosto.
18. Ciò posto, gli atti e provvedimenti impugnati appaiono illegittimi e, come tali, meritevoli di annullamento, previa sospensione cautelare, per le seguenti ragioni in

## DIRITTO

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 18 DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 DEL D.P.R. N. 487/1994 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 COMMA 2 e 8 COMMA 6 DEL BANDO DI CONCORSO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA ED EFFETTIVITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL CANONE DI LEALE COLLABORAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, CARENZA DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA – VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.**

1. La graduatoria finale, nella parte in cui ha collocato la ricorrente al n. 193° posto, è manifestamente illegittima, avendo la P.A. disconosciuto il diritto della dott.ssa Rega alla riserva in ragione (evidentemente, così come avvenuto per altri riservisti) della presunta mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 9 del bando.

Sebbene l'Agenzia non abbia motivato sul mancato riconoscimento della riserva, sembrerebbe che questo sia dovuto al fatto che la ricorrente non avrebbe trasmesso la dichiarazione sostitutiva circa il possesso del relativo titolo entro la scadenza del termine di cui all'art. 9 del



bando<sup>2</sup> (vale a dire nel termine di 15 giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale) così come avvenuto per altri riservisti, i cui ricorsi sono tutt'ora pendenti dinanzi a Codesto Tribunale (Tar Lazio, Sez. II-ter, RG n. 7110/2021; n. 7111/2021; n. 7152/2021).

Fermo restando che non è in discussione il possesso o meno del titolo di riservista previsto dall'art. 1 co. 2 del bando, l'operato dell'Amministrazione appare tanto più incomprensibile alla luce del fatto che detta riserva è collegata esclusivamente alla anzianità interna di servizio e alla corrispondente posizione economica (almeno F3) del candidato.

Pertanto, **tutta la documentazione relativa alla riserva interna è nel pieno possesso della stessa Amministrazione che ha bandito il concorso, la quale non solo è perfettamente a conoscenza dello status di dipendente della candidata ma che (per assurdo) avrebbe dovuto rilasciare la corrispondente documentazione per poi trasmetterla a se stessa.**

2. Come è noto, l'art. 18 della L. n. 241/1990 dispone che *“i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare”*.

A sua volta, l'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 dispone che *“le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti”*.

---

<sup>2</sup> *“Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, e il titolo che dà diritto alla riserva di cui all'art. 1, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, all'Ufficio Selezione e Inserimento, i relativi documenti in carta semplice oppure le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento. Da tali documenti in carta semplice o dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli suddetti alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda”*.

Ed è proprio con riferimento alla materia concorsuale che tali principi trovano una puntuale e cogente declinazione: quanto alla produzione dei titoli di riserva, l'art. 16, comma primo, del D.P.R. n. 487/1994 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») dispone, infatti, che *“i concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per i concorsi unici, o all'amministrazione interessata, nel caso di concorso espletato dalla medesima, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parità di valutazione, il diritto ad usufruire dell'elevazione del limite massimo di età, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni”*.

3. Anche la giurisprudenza è ferma nel ritenere che laddove (come in questo caso) il requisito sia collegato a fatti di piena conoscenza della P.A. che bandisce e gestisce il concorso, quest'ultima deve acquisire tali dati semplicemente attingendo ai propri archivi (senza onerare il candidato della produzione di tale documentazione); e che, in ogni caso, il bando di concorso non può legittimamente derogare a tali norme sovraordinate:

*“L'art. 18 della legge 7 agosto 1990 n. 241, prevede, tra l'altro:*

*(comma 2): “i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”*.

*(comma 3): “parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o l'altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare”*.

*Alla luce di quanto disposto dalla disposizione ora riportata, appare evidente l'illegittimità della clausola del bando (art. 9, co. 5), che prevede, a pena di esclusione, che il candidato*

*consegna, al momento dell'espletamento della prova di selezione culturale, la documentazione di servizio rilasciata all'atto del collocamento in congedo. Nel caso di specie, si tratta di una certificazione rilasciata dalla medesima Amministrazione che ha bandito il concorso e gestisce la conseguente procedura concorsuale, attinente a fatti di piena conoscenza dell'amministrazione medesima.*

*Ne consegue che:*

- per un verso, l'amministrazione ben avrebbe potuto acquisire tali dati semplicemente attingendo ai propri archivi (senza onerare il candidato della produzione della attestazione a suo tempo rilasciata);*
- per altro verso, anche ad ammettere la legittima possibilità di porre tale onere a carico del candidato, in ogni caso il bando di concorso non può legittimamente prevedere, quale causa di esclusione, la mancata consegna di documenti recanti attestazioni di fatti, non solo già a conoscenza dell'amministrazione, ma in ordine ai quali è la stessa amministrazione che ha bandito il concorso ad avere il potere di certificazione.*

*Non può essere, dunque, condivisa la sentenza impugnata, sia in quanto, per le ragioni esposte, è la stessa previsione del bando (art. 9, co. 5) ad essere illegittima; sia in quanto l'art. 18 l. n. 241/1990, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza non legittima "la produzione di idonea certificazione comprovante il possesso dei titoli richiesti, a condizione che la prescrizione derogativa sia prevista, come nel caso in esame, nel bando di concorso" (Cons. Stato, Sez. IV, 19/03/2015, n. 1489). In tema di concorsi pubblici "conformemente al disposto di cui all'articolo 18, comma 2, della legge del 7 agosto 1990 n. 241, i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi che si rivelino necessari per l'istruttoria del procedimento nell'ambito di una partecipazione a un concorso per titoli e esami, devono essere acquisiti d'ufficio laddove siano in possesso della stessa amministrazione procedente e ciò non costituisce soccorso istruttorio ma applicazione del più generale principio di civiltà giuridica" (TAR Campania, Napoli, sez. II, 10/09/2015, n. 4416).*

4. Nella fattispecie, si tratta di un requisito – regolarmente dichiarato in sede di domanda e, persino, già comprovato mediante quelle stesse dichiarazioni sostitutive che la P.A. avrebbe acquisito con l'art. 9 del bando – riferito esclusivamente al possesso di un determinato inquadramento di servizio presso l'Agenzia stessa per almeno un determinato lasso temporale, senza dover operare alcuna valutazione discrezionale a riguardo.

Il mancato riconoscimento della riserva è persino paradossale, solo ove si consideri che ciò che l'Agenzia avrebbe dovuto verificare, mediante l'acquisizione del fascicolo di servizio informatico dalla stessa detenuto, era l'anzianità interna e la corrispondente posizione economica del proprio dipendente (oltre che del possesso del titolo di laurea, benché questo fosse già stato appurato dalla medesima Agenzia al momento dell'assunzione).

**Il requisito era, cioè, pienamente verificabile semplicemente attraverso la consultazione dell'apposito applicativo informatico (c.d. curriculum interno), ove sono riportati i dati caratteristici di ciascun dipendente (ivi compresa, evidentemente, la data di assunzione in ruolo e la posizione economica nonché il possesso del titolo di laurea).**

Sicché non era nemmeno ipotizzabile per l'Amministrazione invocare ragioni di non eccessivo aggravamento dell'istruttoria procedimentale ovvero di celerità del procedimento di selezione.

5. A riprova della illogicità manifesta dell'operato procedimentale della P.A., si consideri poi che ben prima della formazione della graduatoria, ancor prima della conclusione delle prove orali, la dott.ssa Rega ha confermato il proprio diritto alla riserva, indicando puntualmente alla Commissione anche dove i relativi titoli (diploma di laurea e presa in servizio) erano stati indicati e prodotti in fase di presentazione della domanda di partecipazione al concorso (**doc. 10**) e, anche in quella sede, l'Agenzia non ha sollevato alcuna obiezione a riguardo.

A tutto voler concedere, dunque, la presentazione, da parte della ricorrente, dei documenti attestanti il diritto alla riserva, è avvenuta prima della scadenza del termine di cui all'art.9 del bando, sicché appare manifestamente irragionevole penalizzare la produzione anticipata dei documenti in argomento.

E' chiaro, infatti, come l'operato procedimentale dell'Agenzia appaia, sotto quest'aspetto, del tutto illogico finendo, di fatto, per penalizzare ingiustamente (non avendo in seguito minimamente considerato tale produzione ai fini della valutazione dei titoli di riserva) una candidata che ben prima della formazione delle graduatorie aveva comunque fornito all'Amministrazione tutti gli elementi di cui avrebbe poi (per ipotesi) avuto "necessità".

Tale *modus operandi* è, con tutta evidenza, manifestamente contrario tanto al canone di ragionevolezza che, come è noto, "*postula la coerenza tra valutazione compiuta e decisione presa*", quanto a quello di proporzionalità, in forza del quale "*si esige che gli atti amministrativi non vadano oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato e, nel*

*caso in cui si presenti una scelta tra più opzioni, la pubblica amministrazione è tenuta a ricorrere a quella meno restrittiva” (TAR Lazio, Roma, sez. II, 04/03/2021, n. 2707).*

6. In definitiva, l’omesso riconoscimento della riserva interna appare del tutto illegittimo, in ragione del fatto che la documentazione in questione fosse in possesso della medesima Amministrazione che ha bandito il concorso e che le norme sopra richiamate, di rango sovraordinato, esprimendo un principio di ordine generale, trovano piena ed effettiva applicazione a prescindere da un espresso richiamo in tal senso nel bando di concorso, secondo un meccanismo di eterointegrazione normativa sottratto alla discrezionalità della P.A.: *“Premesso che l’art. 18 della legge n. 241 del 1990 ha introdotto nell’ordinamento il generale principio secondo il quale è esclusa la possibilità per la pubblica Amministrazione di richiedere ai privati informazioni o documenti di cui la medesima già disponga e tale principio è operante anche in materia di concorsi pubblici ed è applicabile, con i dovuti adattamenti, anche alle selezioni destinate all’erogazione di benefici economici, è di portata generale la regola secondo cui, sebbene il bando costituisca la lex specialis del concorso, ciò non toglie che le norme c.d. autoesecutive (quali, nella specie, quelle contenute nell’art. 18 della citata L. n 241 del 1990) devono essere applicate, quando ne ricorrano i presupposti, ancorché non specificamente richiamate” (TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 02/10/2014, n. 23859).*

E’ pacifico che *“Il bando di un concorso non può considerarsi l’unica ed esclusiva fonte per la previsione e la disciplina dei requisiti di partecipazione al concorso, non potendo esso prescindere da fonti esterne, le quali rispetto al bando stesso, in quanto disposizioni di legge, devono considerarsi prevalenti o, comunque integrative. Ne consegue, pertanto, la doverosa eterointegrazione della “lex specialis” di gara” (TAR Puglia, Bari, sez. III, 10/11/2010, n. 38739).*

Come chiarito in giurisprudenza, infatti, *“le norme legislative o regolamentari vigenti al momento dell’indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando” (AA. PP. Cons. Stato, 24/05/2011, n. 9; Cons. Stato, Sez. IV, 24/08/2009, n. 5032; 06/07/2004 n. 5018; Sez. VI, 12/06/2008, n. 2909).*

Tanto più laddove (come in questo caso) la discrezionalità della P.A. nell’adozione di una diversa regola procedimentale risulti obiettivamente ingiustificabile ed irragionevole perché non sorretta, nemmeno in astratto, da esigenze di speditezza e semplificazione dell’istruttoria procedimentale.

**II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 1 LETT. B) E DELL'ART. 18 DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NONCHÉ DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO – VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.**

Fermo quanto sopra esposto, non vi è dubbio che l'Agenda avrebbe dovuto (quantomeno) attivare il soccorso istruttorio per acquisire dai candidati la documentazione utile valevole per il riconoscimento della riserva, trattandosi di un titolo posseduto anteriormente al termine di partecipazione alla procedura e regolarmente dichiarato in sede di partecipazione (nel caso di specie, persino già comprovato dalla ricorrente...).

Costituisce principio pacifico quello secondo cui l'art. 6 co. 1 lettera b) della l. n. 241/1990 (secondo cui il RUP «*accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali*»), costituisce «*una regola procedimentale a carattere generale, come tale valevole anche nei concorsi pubblici che, in applicazione dei principi di buona fede e tutela dell'affidamento, consente ai soggetti, coinvolti nell'esercizio del potere, di regolarizzare o integrare la documentazione incompleta presentata e, nel caso di concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di tali procedure che, essendo dirette alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione della P.A. stessa*» (Cons. Stato, Sez. IV, 15/03/2021, n. 2226).

Pertanto, a fronte della regolare dichiarazione dei titoli valevoli per la riserva già al momento della presentazione della domanda di partecipazione, l'Amministrazione (perlomeno) non avrebbe potuto che invitare i candidati a produrre la documentazione già indicata nella domanda; che, si ribadisce, nel caso della ricorrente era già stata fornita, dal momento che tutti i titoli valutabili per la riserva erano già stati comprovati in fase di presentazione della domanda di partecipazione al concorso mediante l'allegazione delle relative copie fotostatiche, corredate

dalla dichiarazione sostituiva ex d.P.R. n. 445/2000. Anche sotto questo profilo l'operato della P.A. appare, dunque, illegittimo.

**III. IN VIA SUBORDINATA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 18 DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 DEL D.P.R. N. 487/1994 – VIOLAZIONE DEL CANONE DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITA' DELLA LEX SPECIALIS - ECCESSO DI POTERE.**

Posta la chiara illegittimità dell'operato procedimentale dell'Agenzia, in via meramente gradata, ove la mancata valutazione dei titoli di riserva della ricorrente dovesse ritenersi giustificata alla luce dell'art. 9 del bando di concorso, si deduce la illegittimità della *lex specialis* nella parte in cui:

- per un verso, imponeva ai candidati di produrre, nel termine perentorio di n. 15 giorni, documentazione già in possesso dell'Amministrazione (*i.e.*, i “relativi documenti in carta semplice” ovvero le “dichiarazioni sostitutive” per i titoli da riservista);
- per altro verso, non prevedeva che l'Agenzia procedesse ad acquisire detta documentazione (in suo possesso) a comprova dei titoli presupposti al riconoscimento della riserva in questione, già dichiarati nella domanda di partecipazione.

L'articolo 9 del bando, ove interpretato nel senso di giustificare il mancato riconoscimento della riserva interna prevista dall'art. 1 co. 2 del bando, appare illegittimo poiché manifestamente contrario alle previsioni dell'art. 16 del d.P.R. n. 487/1994 e, più in generale, dell'art. 18 della l. n. 241/1990.

In via del tutto subordinata rispetto all'accoglimento del motivo *sub. I*, dunque, la ricorrente chiede, unicamente in ipotesi di rigetto delle censure svolte nel precedente motivo, l'accoglimento del presente motivo di impugnazione e, per l'effetto, l'annullamento in via di illegittimità derivata dell'intera procedura concorsuale, con conseguente condanna dell'Agenzia alla rinnovazione della stessa sin dal momento dell'adozione di una regola concorsuale conforme alle previsioni di legge.

#### **IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL BANDO DI CONCORSO – ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.**

Quanto ai titoli previsti dall'art. 7 del bando di concorso, alla ricorrente è stato riconosciuto il punteggio (estremamente basso) di n. 1,97 punti.

Sebbene in mancanza degli atti della procedura, per causa non imputabile alla ricorrente – e dunque con espressa riserva di presentare motivi aggiunti avverso tali atti e provvedimenti, una volta resi disponibili – ciò non impedisce di rilevare, come la Commissione sia incorsa in una sotto-valutazione dei titoli di merito vantati dalla dott.ssa Rega.

Il bando prevede che la valutazione dei titoli avvenga previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice, al fine di attribuire il punteggio ai titoli prodotti da ciascun partecipante, tenendo conto delle categorie e dei punteggi massimi attribuibili a ciascuna categoria di titoli, come individuati nel citato art. 7, per un punteggio massimo complessivamente pari a n. 100 pt..

Ai fini del corretto inquadramento della valutazione dei titoli, occorre premettere che:

- ✓ l'interessata dal 01.07.2005 e sino alla data di emanazione del bando di concorso (e comunque sino al 25 marzo 2015) ha ricoperto, senza soluzione di continuità, incarichi dirigenziali presso le Direzioni centrali dell'Agenzia stessa, così come analiticamente indicato nel *curriculum vitae* e nell' Elenco Titoli allegato alla domanda di partecipazione;
- ✓ la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 37 del 25.02.2015, depositata il 17.03.2015 dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 co. 24 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 e quindi l'illegittimità degli incarichi di funzioni dirigenziali a funzionari dell'Agenzia;
- ✓ il Consiglio di Stato (Sezione Quarta), con specifico riferimento al bando in esame, ha statuito con sentenza n. 4641 del 6 ottobre 2015 che:

*“– quanto all'art. 7 del bando, relativo alla “valutazione dei titoli”, che lo stesso è illegittimo nella parte in cui comprende (o non esclude), tra i “titoli di servizio valutabili: incarichi di direzione e gestione di uffici”, eventuali incarichi conferiti a soggetti non titolari di qualifica dirigenziale, ai sensi del più volte citato art. 24 del Regolamento di amministrazione;*



– quanto all’art. 8 (Prova di verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata da colloquio), e, più precisamente alla prima fase della prova orale (co. 3), che lo stesso è illegittimo nella misura in cui comprende (o non esclude), i predetti incarichi dirigenziali illegittimamente conferiti, dalla valutazione del “percorso formativo e professionale” (esposto dal candidato), ai fini dell’accertamento delle “competenze acquisite”, del “possesso delle capacità manageriali”, “mediante valutazione dell’attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali”.

In definitiva, alla luce e nei limiti dei motivi accolti (in corretta lettura del dispositivo alla luce della motivazione), il bando di “selezione-concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia, in attuazione ed ai sensi del D.M. Economia e Finanze 10 settembre 2010”, è stato annullato nella parte in cui esso può costituire una deroga volta a “sanare” l’illegittima situazione in cui hanno versato una pluralità di soggetti destinatari di incarichi illegittimamente conferiti (e, dunque, in particolare, con riferimento agli artt. 7 e 8, laddove applicabili nei sensi sopra invece esclusi”).

Tanto premesso, la ricorrente avendo presentato la domanda di partecipazione al concorso in data antecedente alle predette sentenze, aveva elencato e documentato anche i titoli inerenti agli incarichi dirigenziali che, alla luce della successiva pronuncia del Consiglio di Stato, non potevano essere oggetto di valutazione.

Nondimeno, risultando il bando di concorso pienamente valido ed efficace quanto agli altri titoli valutabili ai sensi dell’art. 7 del medesimo bando di concorso, il punteggio complessivamente riconosciuto sui titoli – esclusa, logicamente, la valutabilità dei titoli inerenti agli incarichi dirigenziali di direzione e di gestione di uffici richiamati da titolo di cui alla lettera b) dell’art. 7 del bando – appare frutto di un’erronea valutazione dei titoli prodotti dalla ricorrente.

In particolare:

- a) per i titoli di cui alla lett. a) «*titoli accademici e di studio*» (punteggio max 20 pt), la ricorrente ha prodotto, tra gli altri, il diploma di laurea con votazione 110 e lode su 110, l’attestato di frequentazione ad un *master* di Gestione aziendale della durata di n. 6 mesi con frequenza di 5 giorni alla settimana, l’abilitazione all’insegnamento delle Discipline giuridiche ed economiche, quale vincitrice del concorso pubblico D.M. 23 marzo 1990 del Ministro della Pubblica Istruzione;

- b) relativamente ai titoli di cui alla lett. b) «*titoli di servizio: incarichi di direzione e gestione di uffici, di consulenza, di studio e di ricerca, presso soggetti pubblici o privati*» (punteggio max 30 pt), i seguenti titoli non attengono ad incarichi dirigenziali e sono, quindi, pienamente valutabili:
1. Insegnamento di materie giuridiche ed economiche presso istituti scolastici pubblici secondari: Preruolo dal 15/02/1991 al 14/06/1993; Ruolo dal 01/09/1993 al 23/03/1994.
  2. Inquadramento nell'ottava qualifica funzionale dei Vice Direttori in prova, vincitori del concorso indetto con D.M. 11 ottobre 1998 prot. n. 9881/VI del 14 marzo 1995.
  3. Nomina Responsabile Sezione URP Ufficio entrate di Piacenza del 13/01/1999 – Ordine di servizio n. 1/1999.
  4. Incarico di tutor, con riguardo al progetto Iride, per i funzionari neoassunti in Agenzia.
  5. Reggenza dell'Ufficio Centrale Gestione Dichiarazioni ed Atti dal 30/7/2001 al 24/8/2001 prot. n. II/2/U9/140009 del 27 luglio 2001.
  6. Reggenza dell'Ufficio Centrale Gestione Dichiarazioni ed Atti dal 29/7/2002 al 23/8/2002 prot. n. II/2/U9/146327/02.
  7. Reggenza dell'Ufficio Centrale Gestione Dichiarazioni dal 28/7/2003 al 22/8/2003 prot. n. 1/2/115391/03 del 17 luglio 2003.
  8. Reggenza dell'Ufficio Centrale Gestione Dichiarazioni dal 26/7/2004 al 30/7/2004 prot. n. 1/2/130793/04 del 22 luglio 2004.
  9. Reggenza dell'Ufficio Centrale Modulistica dal 7/8/2006 al 29/8/2006 prot. n. 2006/119167 del 4 agosto 2006.
  10. Procedura selettiva interna per il passaggio da C1 – C2 a C3 - Accettazione posizione F4 (ex C3) prot. N. 20090/2006 del 7 febbraio 2006.
  11. Nomina di coordinatore dei lavori per la redazione e la gestione della liquidazione del modello del consolidato nazionale/mondiale d.Lgs. n. 344/03 - prot. n. I/172156/2004 del 15/10/2004.
- c) per i titoli di cui alla lett. c) «*incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche: docenze, commissioni d'esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili*» (max 10 pt), la ricorrente ho prodotto n. 57 titoli prevalentemente inerenti

a docenze e attività di formazione su incarico dell’Agenzia delle Entrate e della Scuola Superiore dell’economia e delle Finanze; iniziative rivolte al personale dell’Agenzia, ma anche a dirigenti interni (quale quella indicata al n. 22) ed esterni (quale quella di cui al n. 55). Rispetto al documentato impegno della candidata nelle attività di docenza e formazione, la Commissione sembra non aver correttamente valutato tanto la significatività quanto la numerosità di tali attività, attribuendo (verosimilmente) un punteggio fortemente inadeguato;

- d) per i titoli di cui alla lett d) «*pubblicazioni scientifiche e accademiche attinenti alla materia tributaria e all’attività istituzionale dell’Agenzia*» (max 10 pt) , la candidata ha presentato articoli e approfondimenti pubblicati su riviste specializzate che, come tali, avrebbero senz’altro meritato il riconoscimento di un punteggio maggiore;
- e) per i titoli di cui alla lett. e) «*partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o comitati presso amministrazioni pubbliche attinenti alla materia tributaria e all’attività istituzionale dell’Agenzia*» (max 15 pt), la ricorrente ha prodotto n. 17 titoli relativi alla partecipazione come componente di commissioni e gruppi di lavoro istituiti con atti formali del Direttore dell’Agenzia di particolare rilevanza nell’ambito delle attività istituzionali (a titolo meramente esemplificativo, la commissione per la riforma delle sanzioni da applicare agli intermediari della trasmissione telematica di cui all’art. 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997- cfr. n. 1 o il gruppo di lavoro per la predisposizione degli schemi di norme concernenti il riordino della disciplina dell’accertamento - cfr. n.15).

Non conoscendo il verbale di attribuzione del punteggio di appena n. 1,97 punti riconosciuto ai titoli posseduti dalla ricorrente, né il verbale di determinazione dei criteri di valutazione dei titoli ex art. 7 del bando che la Commissione avrebbe dovuto adottare, ci si riserva sin d’ora di dedurre ulteriori vizi o, comunque, di meglio precisare le censure già formulate con il presente ricorso, una volta conosciuti i verbali di attribuzione delle valutazioni relative alle singole voci indicate dall’art. 7 del bando di concorso.

\*

### ISTANZA ISTRUTTORIA

La ricorrente chiede sin d’ora che il Collegio giudicante ordini alla P.A. resistente di depositare l’originale di tutti i documenti, i verbali, le comunicazioni, gli atti ed i provvedimenti inerenti

alla procedura concorsuale in questione, ivi compresi tutti gli atti già chiesti dalla ricorrente con istanza di accesso agli atti del 16.07.2021 (**doc. 11**) e, segnatamente:

- *“Provvedimento e/o atti e pareri correlati al diniego del riconoscimento alla sottoscritta del diritto alla riserva di posti di cui all’art. 1 del bando di concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia delle entrate prot. 146687/2010;*
- *Atti di individuazione dei criteri per la valutazione dei titoli di cui all’articolo 7 del bando di concorso relativo al reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia delle entrate prot. 146687/2010;*
- *Verbale inerente alla valutazione dei titoli prodotti dalla sottoscritta in allegato alla domanda presentata per l’ammissione al concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia delle entrate prot. 146687/2010, come riepilogati nell’All. B e dichiarati conformi all’originale con la Dichiarazione sostitutiva di cui all’All. C), presentati congiuntamente alla domanda di ammissione al concorso in argomento;*
- *Verbale inerente alla prova selettiva della sottoscritta tenutasi il 26 giugno 2019 in relazione al concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia delle entrate prot. 146687/2010”*

La conoscenza di tali atti, infatti, si rende necessaria ai fini di una completa ed esaustiva disamina giurisdizionale della vicenda in questione.

\*

### **ISTANZA RISARCITORIA**

Alla luce della evidente fondatezza delle doglianze sopra formulate è evidente che l’Amministrazione resistente ha illegittimamente adottato il provvedimento impugnato che è fonte di gravissimi danni per la ricorrente.

In virtù di quanto espresso, con riserva di esatta quantificazione dei gravi pregiudizi subiti e *subendi* da parte della ricorrente per effetto dell’illegittimo operato provvedimentale dell’Amministrazione, si domanda fin d’ora il ristoro, anche per equivalente, dei rilevanti danni cagionati dagli atti e provvedimenti indicati nell’epigrafe del presente ricorso.

\*

### **ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.**

Il *fumus boni iuris* è interamente affidato alla evidente fondatezza dei motivi di ricorso.

Quanto al *periculum in mora*, come rappresentato in punto di fatto, a seguito della pubblicazione delle graduatorie, l'Agenda ha programmato l'immissione in servizio dei candidati risultati vincitori per i primissimi giorni di agosto, avendo immediatamente formulato l'invito ai candidati in atto utilmente classificati affinché esprimano le preferenze di sede, Si precisa che i vincitori sono n. 172 (essendo n. 3 dei posti in concorso riservati alla Provincia Autonoma di Trento e Bolzano).

Di questi, quelli compresi tra il n. 1 ed il n. 158 corrispondono ai primi n. 158 posti della graduatoria di merito in ordine di punteggio, mentre quelli compresi dal n. 159 al n. 172 risultano vincitori avendo beneficiato della riserva di posti.

Undici di questi ultimi hanno un punteggio inferiore a quello della ricorrente (a decrescere, da punti 72,91 il n. 162 a punti 70,6 il n. 172); ragion per cui non v'è dubbio che la dott.ssa Rega avrebbe dovuto risultare tra i vincitori della procedura.

Pertanto, la dott.ssa Rega avrebbe dovuto essere inclusa al n. 161° posto della graduatoria, e quindi in posizione utile per la nomina, con conseguente uscita dalla stessa del candidato che non beneficia della riserva, collocato al posto più basso in graduatoria (al momento, il n. 158). In tale contesto, appare evidente l'urgenza a provvedere mediante l'adozione delle più opportune misure cautelari atte a preservare l'interesse della ricorrente al riconoscimento della riserva prevista dall'art. 1 co. 2 del bando, avendo ella tutti i requisiti e avendo regolarmente dichiarato e prodotto tutta la documentazione (peraltro, in possesso della P.A.) valutabile ai fini della riserva.

Nel contemperamento degli interessi contrapposti, soltanto l'ammissione con riserva della ricorrente costituisce la misura atta a garantire che la decisione intervenga *re adhuc integra*, senza pregiudizio per l'interesse sotteso alla proposizione del presente ricorso e, al contempo, a consentire alla P.A. di dare avvio alla immissione in servizio degli altri candidati vincitori.

A fronte del danno imminente, grave e certo che si configura in capo alla ricorrente a causa degli atti impugnati, di converso, nessun danno deriverebbe alla P.A. in caso di concessione dell'invocata misura cautelare, consistente nell'ammissione con riserva della ricorrente e, dunque, nella sua provvisoria immissione in servizio.

In via subordinata, si insiste comunque affinché sia disposta la sospensione degli effetti della graduatoria impugnata e sia, di conseguenza, inibita la scelta della sede di servizio ai candidati risultati vincitori; e ciò anche in considerazione dell'interesse pubblico ad evitare

stravolgimenti successivi della graduatoria (con l'inevitabile moltiplicarsi di impugnazioni "incrociate"), con effetti a catena sulle preferenze di sede nelle more espresse dai candidati oggi inseriti nell'elenco dei vincitori.

Si insiste, pertanto, per la concessione delle misure cautelari ritenute più idonee da codesto Ecc.mo Giudice adito al fine di tutelare efficacemente gli interessi della ricorrente, ivi compresa la sua ammissione con riserva nelle more della definizione nel merito del presente giudizio; ferma l'adozione di una pronuncia in forma semplificata ai sensi dell'articolo 60 c.p.a. che il Collegio ritenga di adottare.

\*

### ISTANZA CAUTELARE EX ART. 56 C.P.A.

#### CON CONTESTUALE ISTANZA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI

Ricorrono altresì i presupposti di estrema gravità ed urgenza, considerato che l'imminenza della attribuzione delle sedi e la immissione in servizio dei candidati risultati vincitori non è compatibile con la tempistica prevista per la fissazione dell'udienza cautelare collegiale.

A tal fine, si formula istanza affinché Codesto Ill.mo Presidente voglia, in via monocratica, disporre le più opportune ed efficaci misure cautelari atte a tutelare l'interesse dedotto con il presente ricorso (ivi compresa, l'ammissione con riserva della dott.ssa Rega), ovvero che sospenda gli effetti degli atti impugnati (ed, in particolare, l'assegnazione delle sedi) sino alla data di fissazione dell'udienza cautelare.

Sempre in via d'urgenza, si formula istanza a che, a norma dell'art.53 c.p.a., ove lo ritenesse necessario e/o opportuno, disponga l'abbreviazione fino a metà dei termini previsti dal c.p.a. stesso per la fissazione delle camere di consiglio, in guisa da fissare per la trattazione della domanda cautelare - compatibilmente con i carichi di ruolo della Sezione - l'udienza del 3 agosto *p.v.* (già fissata per il ricorso RG n. 7110/2021); ovvero la prima udienza cautelare utile a preservare intatto l'interesse della ricorrente.

\*\*\*

Alla luce di tutto quanto fin qui evidenziato, si insiste per l'accoglimento delle seguenti

#### CONCLUSIONI

Voglia Codesto Ecc.mo TAR, in accoglimento del presente ricorso:

- accogliere l'istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.;
- accogliere, in quanto sorretta dal *fumus boni iuris* e dal *periculum in mora*, l'istanza ex art. 55 c.p.a. mediante concessione delle più idonee misure cautelari;

**Avv. Prof. Gennaro Terracciano**  
Piazza di San Bernardo, 101 – 00187 ROMA  
Tel. 069.293.92.38 - Fax 065.656.35.79  
E-mail: [segreteria@aaa-avvocati.it](mailto:segreteria@aaa-avvocati.it)

- ordinare all'Amministrazione resistente l'esibizione di tutti i documenti della procedura, ivi compresi gli atti richiesti dalla ricorrente con istanza di accesso agli atti del 16.07.2021, tra i quali i verbali di individuazione dei criteri di valutazione dei titoli ex art. 7 del bando di concorso, i verbali di svolgimento della prova orale tenuta dalla dott.ssa Rega;
- accogliere nel merito il ricorso, con ogni conseguente statuizione in ordine all'annullamento degli atti impugnati in epigrafe e per la declaratoria del diritto della ricorrente a beneficiare della riserva di cui all'art. 1 co. 2 del bando;
- in subordine rispetto all'accoglimento del primo motivo di ricorso, in ipotesi di suo denegato rigetto, annullare, per effetto dell'accoglimento dell'ultimo motivo di ricorso, il bando di concorso e l'intera procedura concorsuale.

Con riserva di meglio articolare, con ricorso per motivi aggiunti, le censure relative agli atti della procedura concorsuale in questione.

Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese, competenze ed onorari.

Ai fini delle norme sul contributo unificato, si dichiara che la controversia, di valore indeterminato, sconta il contributo unificato di € 650,00.

Roma, 19.07.2021

**Avv. Prof. Gennaro Terracciano**

Firmato digitalmente da:Gennaro Terracciano  
Data:19/07/2021 13:44:25

IL SOTTOSCRITTO DIFENSORE DICHIARA CHE LA  
PRESENTI COPIA ANALOGICA E' CONFORME  
ALL'ORIGINALE DIGITALE DA CUI E'  
ESTRATTA ,

18.7.2021



## PROCURA ALLE LITI


La sottoscritta, **Dott.ssa ADELE REGA (C.F. RGEDLA61S56F104O)** nata a Melfi (PZ) il 16.11.1961 ed ivi residente in Via Foggia n. 22, autorizza l'Avv. Prof. Gennaro Terracciano (C.F. TRRGNR60E08F839R - [gennaroterracciano@ordineavvocatiroma.org](mailto:gennaroterracciano@ordineavvocatiroma.org) ) a rappresentarla e a difenderla nel ricorso da proporre dinanzi al TAR Lazio, Roma, per l'annullamento, previa sospensione cautelare, *in parte qua* della graduatoria pubblicata il 02.07.2021 relativa al concorso pubblico per il reclutamento di n. 175 dirigenti di seconda fascia bandito dalla Agenzia delle Entrate (bando n. 146687/2010)

A tal fine gli conferisce ogni facoltà di legge, nessuna esclusa, ivi compresa quella di trasporre, proporre istanze, riassumere, transigere, conciliare, riscuotere e quietanzare, proporre e resistere ai motivi aggiunti e domande riconvenzionali o incidentali, proporre reclami e appelli, revocazioni ordinarie e straordinarie, ricorsi per cassazione e opposizioni di terzo, rinunciare senza bisogno di conferma o ratifica, eleggere domicilio presso altri avvocati.

Lo autorizza, inoltre, a farsi sostituire da altri avvocati o nominarne altri con pari poteri, ritenendo fin da ora per rato e valido il loro operato nonché quello degli avvocati designati quali sostituti.


Lo autorizza, ai sensi del T.U. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. e ii., con particolare riferimento agli artt.13 e 23, ad utilizzare i dati personali riferiti per la difesa, a organizzarli in modo che gli stessi risultino correlati all'incarico conferito ed al perseguimento delle finalità di cui alla procura, a comunicare ai colleghi i dati con l'obbligo di rispettare il segreto professionale e di diffonderli esclusivamente nei limiti pertinenti all'incarico conferito e alle attività inerenti il rapporto professionale instaurato.

Dichiara di eleggere domicilio presso il Suo Studio in Roma, alla Piazza San Bernardo, 101, V piano.  
Roma, 19.07.2021



Dott.ssa ADELE REGA

La firma è autentica



Avv. Prof. Gennaro Terracciano



**Notifica a mezzo del servizio postale**

**Relata di notifica ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994 n. 53**

Io sottoscritto prof. avv. Gennaro Terracciano, con studio in Roma, alla Piazza San Bernardo n. 101, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine n.1587 del 05 ottobre 2006, per conto della **Dott.ssa ADELE REGA** ho notificato il suesteso ricorso a:

- 1- **Agenzia delle Entrate**, in persona del rappresentante legale pro tempore, presso la sede legale in Roma, Via Giorgione, n. 106; a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 78513222674-3, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente relata di notifica

Cron. N.ro: 40/2021/A

prof.avv. Gennaro Terracciano

Vidimazione Postale



**Notifica a mezzo del servizio postale**

**Relata di notifica ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994 n. 53**

Io sottoscritto prof. avv. Gennaro Terracciano, con studio in Roma, alla Piazza San Bernardo n. 101, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine n.1587 del 05 ottobre 2006, per conto della **Dott.ssa ADELE REGA** ho notificato il suesteso ricorso a:

**2- Agenzia delle Entrate / Direzione Centrale Risorse Umane (già Direzione Centrale del Personale) / Ufficio Selezione del Personale (già Ufficio Selezione ed Inserimento)**, in persona del rappresentante legale pro tempore, con sede in Roma, Via Giorgione, n. 159, a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 78513222692-5, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente relata di notifica

Cron. N.ro: 40/2021/B

prof.avv. Gennaro Terracciano

Vidimazione Postale



**Notifica a mezzo del servizio postale**

**Relata di notifica ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994 n. 53**


Io sottoscritto prof. avv. Gennaro Terracciano, con studio in Roma, alla Piazza San Bernardo n. 101, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine n.1587 del 05 ottobre 2006, per conto della **Dott.ssa ADELE REGA** ho notificato il suesteso ricorso a:

- 3- **Agenzia delle Entrate**, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 78513222662-9, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente relata di notifica

Cron. N.ro: 40/2021/C

prof.avv. Gennaro Terracciano

Vidimazione Postale



**Notifica a mezzo del servizio postale**


**Relata di notifica ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994 n. 53**

Io sottoscritto prof. avv. Gennaro Terracciano, con studio in Roma, alla Piazza San Bernardo n. 101, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine n.1587 del 05 ottobre 2006, per conto della **Dott.ssa ADELE REGA** ho notificato il suesteso ricorso a:

- 4- **Agenzia delle Entrate / Direzione Centrale Risorse Umane (già Direzione Centrale del Personale) / Ufficio Selezione del Personale (già Ufficio Selezione ed Inserimento)**, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 , a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 78513222673-2, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente relata di notifica

Cron. N.ro: 40/2021/D

prof.avv. Gennaro Terracciano  
Vidimazione Postale



**Notifica a mezzo del servizio postale**

**Relata di notifica ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994 n. 53**

Io sottoscritto prof. avv. Gennaro Terracciano, con studio in Roma, alla Piazza San Bernardo n. 101, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine n.1587 del 05 ottobre 2006, per conto della **Dott.ssa ADELE REGA** ho notificato il suesteso ricorso a:

5- **Francesco De Simone**, Via Borgo dei Leoni n. 71 - Interno: 2, Ferrara (FE) CAP. 44121; a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 78513222664-1, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente relata di notifica

Cron. N.ro: 40/2021/E

prof.avv. Gennaro Terracciano

Vidimazione Postale



**Notifica a mezzo del servizio postale**

**Relata di notifica ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994 n. 53**

Io sottoscritto prof. avv. Gennaro Terracciano, con studio in Roma, alla Piazza San Bernardo n. 101, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine n.1587 del 05 ottobre 2006, per conto della **Dott.ssa ADELE REGA** ho notificato il suesteso ricorso a:

6- **Chiara Putzolu**, Via dell'Orsa Maggiore n. 44, 00144 Roma; a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 78513222665-2, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente relata di notifica

Cron. N.ro: 40/2021/F

prof.avv. Gennaro Terracciano

Vidimazione Postale



40/2021/A

## Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.01001A - Ed. 1/17 - EP0795A/0489A - SL [1A69 - 1A35]

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)

È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

|              |                       |                                    |                          |
|--------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| DESTINATARIO | AGENZIA DELLE ENTRATE |                                    |                          |
|              | DESTINATARIO          |                                    |                          |
|              | VIA / PIAZZA          | VIA GORGALONE                      | 106                      |
|              | C.A.P.                | 00147                              | ROMA                     |
|              | COMUNE                |                                    | N° CIV.<br>PROV.<br>(RM) |
| MITTENTE     | MITTENTE              | Prof. Avv. Gennaro Terracciano     |                          |
|              | VIA / PIAZZA          | Piazza San Bernardo, n. 101        | N° CIV.                  |
|              | C.A.P.                | 00187 Roma                         | PROV.                    |
|              |                       | Tel. 06.92039230 - Fax 06.56563570 |                          |

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su [www.poste.it](http://www.poste.it)

Fraz. 55204 Sez. 07 Operaz. 149  
Causale: AG 19/07/2021 14:26  
Peso gr.: 135 Tariffa € 11.65 Affr. € 11.65

Cod. AG: 785132226743 Cod. AR: 685132226742

Bollo  
(accettazione manuale)

TASSE

40/2021/B

# Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP0795A/0489A - SL [1A69 - 1A35]

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)

È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

|              |                                                                                                                    |             |                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| DESTINATARIO | AGENZIA DELLE ATTIVITÀ / DIREZIONE<br>CENTRALE RISORSE UMANE (GIA' DIREZIONE<br>SELEZIONE DEL PERSONALE) / UFFICIO |             |                       |
|              | VIA / PIAZZA VIA GORGIONE                                                                                          |             |                       |
|              | C.A.P. 00147                                                                                                       | COMUNE ROMA | N° CIV. 9<br>PROV. RM |
|              | MITTENTE                                                                                                           |             |                       |
| MITTENTE     | Prof. Avv. Gennaro Terracciano                                                                                     |             |                       |
|              | Piazza San Bernardo, n. 101                                                                                        |             |                       |
|              | 00187 Roma                                                                                                         |             |                       |
|              | C.A.P. 06.5800236 - Fax 06.56563579                                                                                |             |                       |

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su [www.poste.it](http://www.poste.it)

Fraz. 55204

Sez. 07

Operaz. 148

Causale: AG

19/07/2021 14:24

Peso gr.: 135

Tariffa € 11.65 Affr. € 11.65

Cod. AG: 785132226925

Cod. AR: 685132226924

Bollo  
(accettazione manuale)

TASSE



40/2021/C

# Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP0795A/0489A - SL [1A69 - 1A35]

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)

È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

|              |              |                                |      |
|--------------|--------------|--------------------------------|------|
| DESTINATARIO | DESTINATARIO | AGENZIA DELLE ENTRATE          |      |
|              | VIA / PIAZZA | VIA DEL PORTOGHESI             |      |
|              | C.A.P.       | 00186                          | ROMA |
|              | COMUNE       | ROMA                           |      |
| MITTENTE     | MITTENTE     | Prof. Avv. Gennaro Terracciano |      |
|              | VIA / PIAZZA | Piazza San Bernardo, n. 101    |      |
|              | C.A.P.       | 00187                          | Roma |
|              | COMUNE       | ROMA                           |      |

N° CIV. 12  
PROV. RM

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su [www.poste.it](http://www.poste.it)

Fraz. 55204

Sez. 07

Operaz. 150

Causale: AG

19/07/2021 14:27

Peso gr.: 135

Tariffa €

11.65

Affr. € 11.65

Cod. AG: 785132226629

Cod. AR: 685132226628

Bollo  
(accettazione manuale)

TASSE

40/2021/D

# Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP0795A/0489A - SI. [1A69 - 1A35]

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)  
È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

|              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| DESTINATARIO | ACQUA DELLA EMERGENZA / DIR. CENTRALE ZINGONE VIA TE<br>(SIA DIR. CENTRALE DEL PERSONALE) / OFFICIO SELENIE<br>DEI SERVIZI (SIA SPALLO SELENIE ED INSEGNANTI<br>SIO AUBOURN GENSERIE DELLO STATO<br>VIA DEL FOTOGRAFIA |  |  |
|              | C.A.P. <u>00180</u> COMUNE <u>ROMA</u> N° CIV. <u>22</u>                                                                                                                                                               |  |  |
|              | PROV. <u>RM</u>                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|              | Mittente                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| MITTENTE     | Prof. Avv. Gennaro Terracciano                                                                                                                                                                                         |  |  |
|              | Piazza San Bernardo, n. 101                                                                                                                                                                                            |  |  |
|              | 00187 Roma N° CIV.                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|              | C.A.P. <u>06.92930235</u> - Fax <u>06.56563579</u> PROV.                                                                                                                                                               |  |  |

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su [www.poste.it](http://www.poste.it)

Fraz. 55204

Sez. 07

Operaz. 146

Causale: AG

19/07/2021 14:21

Peso gr.: 135

Tariffa €

11.65

Affr. € 11.65

Cod. AG: 785132226732

Cod. AR: 685132226731

Bollo  
(accettazione manuale)

TASSE

40/2021/E

# Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP0795A/0409A - St. [ 1A69 - 1A35 ]

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)  
È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

|              |                                    |                                |         |                              |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------|---------|------------------------------|
| DESTINATARIO | DESTINATARIO                       | FRANCESCO DE SIMONE            |         | 71<br>N° CIV.<br>FE<br>PROV. |
|              | VIA / PIAZZA                       | VIA BORGO DEL LEONI            |         |                              |
|              | C.A.P.                             | 44121                          | FERARRA |                              |
|              | COMUNE                             |                                |         |                              |
| MITTENTE     | MITTENTE                           | Prof. Avv. Gennaro Terracciano |         | N° CIV.<br>PROV.             |
|              | VIA / PIAZZA                       | Piazza San Bernardo, n. 101    |         |                              |
|              | C.A.P.                             | 00187                          | Roma    |                              |
|              | Tel. 06.92989206 - Fax 06.56563579 |                                |         |                              |

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su [www.poste.it](http://www.poste.it)

Fraz. 55204 Sez. 07 Operaz. 151  
Causale: AG 19/07/2021 14:28  
Peso gr.: 135 Tariffa € 11.65 Affr. € 11.65

Cod. AG: 785132226641 Cod. AR: 685132226640

Bollo  
(accettazione manuale)

TASSE

40/2021/F

# Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP0795A/0489A - St. (1A69 - 1A35)

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)

È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

|              |              |                                    |               |
|--------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| DESTINATARIO | DESTINATARIO | QUARA POTZOW                       |               |
|              | VIA / PIAZZA | VIA DELL'ORSA MAGGIORE             | 66            |
|              | C.A.P.       | 00146                              | ROMA          |
|              | COMUNE       | ROMA                               | (RM)<br>PROV. |
| MITTENTE     | MITTENTE     | Prof. Avv. Gennaro Terracciano     |               |
|              | VIA / PIAZZA | Piazza San Bernardo, n. 101        |               |
|              | C.A.P.       | 00187 Roma                         | N° CIV.       |
|              | COMUNE       | Tel. 06.92939236 - Fax 06.56563579 | PROV.         |

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su [www.poste.it](http://www.poste.it)

Fraz. 55204 Sez. 07 Operaz. 147  
Causale: AG 19/07/2021 14:23  
Peso gr.: 135 Tariffa € 11.65 Affr. € 11.65

Cod. AG: 785132226652 Cod. AR: 685132226651

Bollo  
(accettazione manuale)

TASSE